



Prefettura di Piacenza - Ufficio territoriale del Governo

VISTA l'istanza, pervenuta in data 15 marzo 2021, con cui la società R.C.S. Sport S.p.A., in qualità di ente organizzatore, ha chiesto l'autorizzazione alla Provincia di Piacenza per la data del 27 maggio 2021 allo svolgimento della gara ciclistica **"104° Giro d'Italia 2021 – 18ª Tappa Rovereto-Stradella"**, nonché la sospensione temporanea della circolazione stradale nel territorio della Provincia di Piacenza interessato dal percorso indicato nella tabella di marcia che è parte integrante del presente provvedimento;

VISTA, altresì, la nota di R.C.S. Sport S.p.A., pervenuta in data 16 aprile 2021, con la quale è stata trasmessa l'istanza di integrazione relativa all'evento collaterale **"3° Giro-E 2021 – 18ª Tappa Casalpusterlengo-Stradella"**;

VISTO il provvedimento della Provincia di Piacenza determina n. 10469 del 29.04.2021, qui integralmente richiamato, con il quale è stato concesso il nulla osta allo svolgimento dell'anzidetta manifestazione, chiedendo la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo i tratti interessati dalla medesima;

VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento n. 37 del 18 maggio 2021, qui integralmente richiamata, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica **"104° Giro d'Italia 2021 – 18ª Tappa Rovereto-Stradella"**, secondo gli orari e lungo il percorso indicati nella cronotabella di marcia e nella cartina depositate in data 17 marzo 2021, nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate, tra le altre, dalla determina n. 10469 del 29.04.2021 della Provincia di Piacenza;

VISTO il verbale della riunione del Comitato Operativo Viabilità del 13 maggio 2021, presieduta da questa Prefettura, durante la quale tutti gli enti partecipanti, ivi compresa la società organizzatrice (Rcs Sport S.p.A.), hanno convenuto, reputandola idonea a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, la proposta della Polizia Stradale di una chiusura della circolazione stradale con le seguenti modalità: 1) lungo i tratti interessati esclusivamente dalla competizione ciclistica competitiva (Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, Caorso) a partire dalle 2 ore prima del passaggio dell'automezzo "inizio gara" fino a 15 minuti dopo il passaggio dell'automezzo di "fine gara", come da orari di transito alla media km/ora più veloce indicati nella cronotabella; 2) lungo i tratti interessati dalla competizione ciclistica competitiva e dall'evento collaterale "GIRO-E" (Piacenza, Rottofreno, Sarmato, Castel San Giovanni) a partire dalle 2 ore e 30 ore prima del passaggio dell'automezzo "inizio gara" fino a 15 minuti dopo il passaggio dell'automezzo di "fine gara", come da orari di transito alla media km/ora più veloce indicati nella cronotabella. Inoltre, nel corso del medesimo incontro i soggetti coinvolti (RCS Sport, Anas, Polizia Stradale) hanno garantito che dalla ricognizione non sono emerse criticità circa la sicurezza del percorso di gara;

VISTO il verbale della riunione del Comitato Operativo Viabilità del 20 maggio 2021 che ha ritenuto idonea a garantire un sicuro svolgimento della competizione ciclistica la proposta del concessionario della A-21 Autovia Padana S.p.A. di chiusura del casello "Caorso" alle ore 13,30, in modo da garantirne il coordinamento con la chiusura al medesimo orario del casello "Cremona", in conformità alle indicazioni delle Sezioni di Polizia Stradale di Piacenza e Cremona;

VISTA l'ordinanza del concessionario della A-21 Autovia Padana S.p.A prot. n. 1964/U del 21 maggio 2021, con la quale è stata disposta, per quanto riguarda la Provincia di Piacenza, la chiusura del casello "Caorso" dalle ore 13:30 alle ore 15:30 del 27 maggio 2021, nonché del casello "Castelvetro" nello stesso orario solamente nel caso in cui dovessero formarsi code o pericolosi rallentamenti che dalla stazione di Castelvetro si estendano fino alla A-21.

RITENUTO per la sicurezza della circolazione stradale e per un ordinato svolgimento della manifestazione predetta, di accogliere la richiesta di cui in premessa;



Prefettura di Piacenza - Ufficio territoriale del Governo

VISTI gli artt. 6, 7, e 9 del Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

DISPONE

il divieto di sosta dei veicoli fuori dagli spazi consentiti, pena la rimozione forzata degli stessi da parte della Polizia Locale, dalle ore 6:00 del 27 maggio 2021 fino a cessate esigenze, su tutto il percorso di gara e sulle strade laterali;

ORDINA

per la giornata del 27 maggio 2021, durante lo svolgimento della manifestazione ciclistica competitiva denominata “104° Giro d’Italia 2021 – 18^a Tappa Rovereto-Stradella” e dell’evento collaterale “3° Giro-E 2021 – 18^a Tappa Casalpusterlengo-Stradella” :

- **Per i Comuni di Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina e Caorso** la sospensione temporanea della circolazione stradale, in entrambi i sensi di marcia, lungo i tratti interessati dalla predetta competizione ciclistica (tratti urbani ed extraurbani nella Provincia di Piacenza) a partire da 2 ore prima del passaggio dell’automezzo di “inizio gara ciclistica” e sino ai 15 minuti successivi al passaggio del cartello mobile “fine gara ciclistica”, con la precisazione che l’interdizione stradale dovrà essere comunque garantita a partire da 2 ore prima rispetto all’orario di transito alla media km/ora più veloce previsto nell’allegata cronotabella, fino a cessate esigenze, salvo diverse indicazioni della Polizia Stradale: Castelvetro Piacentino chiusura dalle ore 12,50 fino a cessate esigenze, Monticelli d’Ongina chiusura dalle ore 12,55 fino a cessate esigenze, Caorso chiusura dalle ore 13,05 fino a cessate esigenze.
- **Per i Comuni di Piacenza, Rottofreno, Sarmato e Castel San Giovanni (interessati dall’evento collaterale Giro-E)** la sospensione temporanea della circolazione stradale, in entrambi i sensi di marcia, lungo i tratti interessati dalla predetta competizione ciclistica (tratti urbani ed extraurbani nella Provincia di Piacenza) a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio dell’automezzo di “inizio gara ciclistica” e sino ai 15 minuti successivi al passaggio del cartello mobile “fine gara ciclistica”, con la precisazione che l’interdizione stradale dovrà essere comunque garantita a partire da 2 ore e 30 minuti prima rispetto all’orario di transito alla media km/ora più veloce previsto nell’allegata cronotabella, fino a cessate esigenze, salvo diverse indicazioni della Polizia Stradale: Piacenza chiusura dalle ore 13,00 fino a cessate esigenze, Rottofreno chiusura dalle ore 13,15 fino a cessate esigenze, Sarmato dalle ore 13,20 fino a cessate esigenze, Castel San Giovanni dalle ore 13,25 fino a cessate esigenze.

Si precisa che in tutte le strade interessate dal transito del Giro d’Italia è disposto il divieto di transito ai velocipedi non partecipanti alla manifestazione.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” e non oltre i 15 minuti dal passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

I Comuni interessati dal percorso di gara avranno cura di predisporre, come disposto dal Questore di Piacenza, ogni accorgimento utile alla vigilanza degli incroci e delle intersezioni, anche con l’ausilio di volontari della Protezione Civile per le attività consentite dall’ordinamento e dalle circolari emanate con riguardo al loro utilizzo.



Prefettura di Piacenza - Ufficio territoriale del Governo

Su tutti i tratti del percorso di gara è vietata la sosta degli autoveicoli e dei motomezzi in genere. Il traffico veicolare sarà deviato secondo i percorsi alternativi stabiliti dall'organizzatore e/o comunque previsti dall'autorizzazione della Provincia di Piacenza.

Ad ogni modo, dovrà comunque essere garantito il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, salvo diverse indicazioni della Polizia Stradale.

È fatto, altresì, obbligo al soggetto organizzatore, come da provvedimento autorizzativo della Provincia di Piacenza, di:

- attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- assicurare la scorta tecnica della manifestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 6-bis e seguenti del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, nei tratti in cui è prevista la limitazione della circolazione, da parte di persone munite di apposita abilitazione come disciplinato dal provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- assicurare la presenza degli addetti alle segnalazioni aggiuntive come disciplinato dall'art. 7 bis del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2019 lungo tutto il percorso della manifestazione;
- accertare, immediatamente prima della gara la reale situazione del percorso al fine di verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la loro piena idoneità a tale specifico utilizzo, adottando, qualora da essi ritenuto necessario, tutte le misure opportune per garantire il sicuro e regolare svolgimento della medesima;
- assicurare un idoneo servizio di vigilanza che espliciti funzioni di attuazione del presente provvedimento prefettizio ed, inoltre, assicurarsi che ogni accesso venga delimitato, segnalato e presidiato da personale dell'organizzazione;
- collocare la relativa segnaletica stradale indicante la sospensione temporanea e interdizione della circolazione lungo le strade interessate, nonché i percorsi alternativi, al fine di evitare disagi agli utenti della strada;
- fornire, prima dell'inizio della gara, compiuta informazione ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, nonché dell'eventuale presenza di manufatti ubicati sulla carreggiata, ovvero di altri elementi o circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione in merito alle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per prevenire ed evitare danni;
- adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione;
- qualora si verificano condizioni di pericolo per i concorrenti e l'eventuale seguito, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra necessità, di interrompere o sospendere la manifestazione;
- garantire idonei servizi di assistenza sanitaria e primo soccorso per i partecipanti;
- **assicurare il pieno rispetto delle direttive restrittive emanate dagli organi competenti, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e che siano rispettate tutte le disposizioni relative all'emergenza sanitaria stessa.**

Inoltre, l'organizzatore deve:

- **garantire il pieno rispetto delle misure di *safety* e *security* previste dal piano di emergenza e dal piano sanitario dal medesimo predisposti, comunicando, inoltre, alla Questura i nominativi dei relativi referenti.**



Prefettura di Piacenza - Ufficio territoriale del Governo

Il presente provvedimento è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni indicate nella sopra richiamata autorizzazione della Provincia di Piacenza.

A cura della società organizzatrice dell'evento e dei Comuni interessati sarà data la più ampia diffusione del presente provvedimento, per la cui esecuzione sono incaricate le Polizie Locali nonché gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, secondo le disposizioni del Questore di Piacenza.

Viceprefetto Aggiunto
(Dr. Claudio Giordano)